

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.115/1960 SULLA PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI. ANNO 2000

In ordine alla Convenzione in esame e con riferimento alle osservazioni della Commissione degli Esperti, si rappresenta quanto segue.

Allo stato attuale, in Italia, la normativa di base in materia di protezione dalle radiazioni è costituita dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.230, che ha dato attuazione alle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3.

E' da segnalare, inoltre che, in attuazione della direttiva EURATOM 97/43, è stato emanato il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

La predetta normativa si applica a tutte le attività comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti a partire dai valori di soglia riportati nell'allegato 1.

Per quanto riguarda le sostanze radioattive, i valori di soglia sono fissati in termini di concentrazione (1 Bq/gr per tutti i radioisotopi) e di attività totale con valori diversi per ogni isotopo.

Per quanto riguarda, invece, le macchine radiogene, il campo d'applicazione è il seguente:

- tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:
superiori a 30KeV;
superiori a 5 KeV ed inferiori o eguali a 30 KeV, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a 1 μ Sv/h ad una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura;
- tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a 5 μ Sv/h ad una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura.

Si fa presente che per i lavoratori i limiti di dose sono i seguenti:

- a) la somma della dose efficace, ricevuta per esposizione esterna, in un anno solare, e di quella impegnata per inalazione ed ingestione a seguito di introduzioni verificatesi nello stesso periodo, non deve superare 20 m Sv;

- b) 150 m Sv di dose equivalente per il cristallino;
- c) 500 m Sv di dose equivalente per la pelle (dose media su qualsiasi superficie di 1 cm²);
- d) 500 m Sv per mani, avambracci, piedi e caviglie.

Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda i lavoratori minori di 18 anni, l'art.71 del decreto legislativo 230/95 vieta l'esercizio di attività proprie dei lavoratori esposti, con una deroga solo per gli apprendisti e gli studenti di età compresa tra i 16 e 18 anni, la cui formazione implichi necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

In tali casi, l'esposizione è ammessa nel rispetto dei limiti, fissati in:

- a) 6 mSv di dose efficace per anno solare;
- b) 45 m Sv di dose equivalente per il cristallino;
- c) 150 m Sv per la pelle;
- d) 150 m Sv per mani, avambracci, piedi e caviglie.

Le esposizioni dei lavoratori considerati non esposti alle radiazioni, invece, non possono superare, in un anno solare, i limiti di:

- a) 1 m Sv di dose efficace;
- b) 15 m Sv per il cristallino;
- c) 50 m Sv per la pelle.

In ordine alla denuncia dei lavori che provocano l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, si precisa che l'art.22 del decreto legislativo n.230/95 prevede l'obbligo della comunicazione preventiva delle attività comportanti detenzione di sorgenti di radiazioni alle autorità competenti (Aziende Sanitarie Locali, Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro -, Vigili del Fuoco, ecc.).

Le soglie e le modalità di comunicazione sono fissate nell'allegato 2.

Per quanto riguarda i controlli medici, si fa rilevare che i lavoratori esposti sono classificati in due categorie, in funzione del rischio:

- Categoria A: lavoratori suscettibili di un'esposizione superiore a 3/10 di uno qualunque dei predetti limiti di dose;
- Categoria B: lavoratori che non rientrano nella Categoria A, ma suscettibili di un'esposizione superiore ai predetti limiti di dose per i lavoratori non esposti.

Ciò premesso, si fa presente che i lavoratori esposti devono essere sottoposti a visita medica preventiva e periodica, con frequenza semestrale per la Categoria A ed annuale per la Categoria B, al fine di accertarne l'idoneità al lavoro specifico.

In merito alle misure da adottare in caso di irradiazione o di contaminazione radioattiva, si precisa che l'art.91 del precitato decreto legislativo n.230/95 stabilisce che in tali casi il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.

Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale da parte di un medico autorizzato, le cui attribuzioni sono previste dall'art.89 del decreto legislativo n.230/95, i lavoratori che abbiano subito un'esposizione tale da comportare il superamento dei limiti di dose.

Il datore di lavoro deve, altresì, provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale, comprendente, in particolare, i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica.

Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato.

Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne notizia alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro ed agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio (Aziende Sanitarie Locali).

L'art.92 del decreto legislativo n.230/95 prevede, inoltre, l'obbligo del datore di lavoro di segnalare alle predette autorità competenti, senza ritardo e, comunque, entro tre giorni, gli incidenti ed il superamento dei limiti di dose; mentre il medico autorizzato deve comunicare alle stesse autorità i casi di malattia professionale entro tre giorni dalla diagnosi.

Occorre, peraltro, rilevare che in tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della normativa di cui trattasi, indipendentemente dal grado di esposizione, il datore di lavoro ha l'obbligo di affidare l'incarico della sorveglianza fisica ad una persona competente: "l'Esperto qualificato", le cui attribuzioni sono specificate dall'art.79 del precitato decreto legislativo n.230/95.

Tale Esperto deve essere un laureato in fisica, in chimica od ingegneria ed iscritto in un elenco nazionale, a seguito di esame di abilitazione.

Si precisa, infine, che le funzioni ispettive per quanto riguarda la vigilanza sull'applicazione del decreto legislativo n.187/2000, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad

esposizione mediche, sono affidate, ai sensi dell'art.13 del decreto di cui trattasi, in via esclusiva, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio (Aziende Sanitarie Locali).

Per quanto riguarda, invece, la vigilanza sull'applicazione del decreto legislativo n.230/95, le funzioni ispettive sono affidate, ai sensi dell'art.10 del decreto di cui trattasi, oltre che alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro ed agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio (Aziende Sanitarie Locali), anche alla ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), che li esercita a mezzo dei propri ispettori, le cui attribuzioni sono previste dal precitato art.10.

Per un quadro dettagliato della regolamentazione inerente la materia in esame si fa rinvio ai precitati decreti legislativi n. 230/95 e n. 187/2000 ed ai rispettivi allegati, di cui si invia copia.

ALLEGATI:

- Determinazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n.230/95 per le materie radioattive e per le macchine radiogene (All.1);
- Modalità della notifica delle pratiche di importazione e di produzione, ai fini commerciali, di materie radioattive.....(All.2);
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 (All.3);
- Decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187(All.4).